

Publicato il 27/03/2023

**N. 00198/2023 REG.PROV.COLL.**  
**N. 00481/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 481 del 2021, proposto da  
First Aid One Italia Cooperativa Sociale, rappresentata e difesa dall'avvocato  
Stefano Betti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

A.O. Riuniti Ancona, rappresentata e difesa dall'avvocato Vito Iorio, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

Regione Marche, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Costanzi, Laura  
Simoncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e  
domicilio eletto presso lo studio Paolo Costanzi in Ancona, piazza Cavour,  
23;

A.N.P.A.S. - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, rappresentata e  
difesa dall'avvocato Valerio Migliorini, con domicilio digitale come da PEC da  
Registri di Giustizia;

Pubblica Assistenza Avis Montemarciano, rappresentata e difesa dall'avvocato  
Maurizio Discepolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia;

Associazione della Croce Rossa Italiana - Odv, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Filippo Lattanzi, Roberta Raimondo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. Da Palestrina 47;

Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche, A.V.P.S.A. Croce Gialla Falconara Onlus, Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Marche, non costituiti in giudizio.

*per l'annullamento*

A) in via principale

I) della determina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi di Ancona, n. 879/DG del 12 agosto 2021 pubblicata in medesima data all'Albo Pretorio Informatico della medesima Azienda Ospedaliera, avente ad “Oggetto: Avvio procedura per manifestazione d'interesse. Servizi di trasporto in emergenza o urgenza e S.T.E.N. ai sensi dell'art. 10 bis L.R. Marche n. 36/1998 e s.m.i.”;

II) del documento istruttorio (S.O. Affari Generali, Ricerca e Convenzioni) sottoscritto dai Responsabili del Procedimento, riportato in calce alla predetta determina n. 879/DG del 12 agosto 2021 e annessi allegati:

III) dello schema di avvio della procedura per la manifestazione di interesse al convenzionamento per il servizio di trasporto sanitario di S.T.E.N. e Trasporti Urgenti ed annessi allegati A e B, approvato con la predetta determinazione n. 879/DG del 12 agosto 2021;

Nonché per l'annullamento

IV) della determina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi di Ancona, n. 909/DG del 26 agosto 2021, con la quale la ricorrente è stata esclusa dalla procedura;

V) del documento istruttorio (S.O. Affari Generali, Convenzioni e Ricerca), sottoscritto dai Responsabili del Procedimento, Dott.ssa Cinzia Cocco e Dott.ssa Serena Fioretti, riportato in calce alla predetta determina n. 909/DG del 26 agosto 2021;

VI) occorrendo, della nota a mezzo PEC del 27 agosto 2021 di comunicazione a First Aid One Italia Cooperativa Sociale dell'intervenuta esclusione dalla procedura in questione;

Nonché per l'annullamento, occorrendo

VII) della determina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi di Ancona, n. 915/DG del 1 settembre 2021 e annessi documenti istruttori ed atti allegati, nonché della ivi menzionata nota prot. n. 79831 del 27 agosto 2021 con cui è stata ammessa anche la Croce Gialla di Falconara.

VIII) degli inerenti atti presupposti, connessi e consequenziali

B) In ogni caso quanto riservano il convenzionamento diretto e quindi l'ammissione alla procedura, in via prioritaria, alle sole associazioni di volontariato ed alla CRI, escludendo e/o non ammettendo altre organizzazioni senza scopo di lucro, ed in particolare le cooperative sociali, quale la ricorrente, dei seguenti atti:

IX) della predetta determina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi di Ancona, n. 879/DG del 12 agosto 2021 e annessi atti istruttori ed allegati suindicati;

X) della predetta determina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi di Ancona, n. 909/DG del 26 agosto 2021 e annessi atti istruttori suindicati,

XI) occorrendo, della predetta nota a mezzo PEC del 27 agosto, con cui l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi di Ancona, S.O. Affari Generali, Convenzioni e Ricerca,

comunica a First Aid One Italia Cooperativa Sociale l'intervenuta esclusione dalla procedura in questione;

XII) occorrendo, della predetta determina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi di Ancona, n. 915/DG del 1 settembre 2021, e annessi documenti istruttori ed atti allegati, nonché della ivi menzionata nota prot. n. 79831 del 27 agosto 2021 con cui è stata ammessa anche la Croce Gialla di Falconara

XIII) della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Marche n. 292 seduta del 2 marzo 2012 avente ad oggetto “L.R. n. 36/1998 modificata dalla L.R. 11 aprile 2011 n. 6 – Criteri per l'espletamento delle procedure di trasporto sanitario”, come modificata ed integrata dalla Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 301 seduta del 29 marzo 2017 avente ad oggetto “DGR n. 292/2012: L.R. 36/1998 modificata dalla L.R. 11 aprile 2011 n. 6 – Criteri per l'espletamento delle procedure di trasporto sanitario” e DGR n. 1637/2016 relativa alla proroga delle deliberazioni DGR n. 968/13 e DGR n. 131/14. Modifica ed integrazione” ed in particolare:

- dell'art. 8 “Modalità di affidamento dei servizi di trasporto sanitario”;
- dell'art. 9 “Requisiti e adempimenti richiesti per il rapporto convenzionale”;

XIV) della Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 301 seduta del 29 marzo 2017

XV) degli atti presupposti, connessi e consequenziali,

C) in subordine per l'annullamento dei suddetti atti in parte qua, laddove riservano la partecipazione alla procedura in via prioritaria alle sole associazioni di volontariato ed alla CRI, escludendo, non contemplando e non equiparando ad esse le organizzazioni senza scopo di lucro, ed in particolare le cooperative sociali e per l'ammissione con riserva della ricorrente.

D) Per la declaratoria di inefficacia delle convenzioni nelle more stipulate, riservata ogni azione risarcitoria in separata sede.

E) Per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per l'esame delle

questioni dedotte in ricorso;

F) per dichiarazione di non manifesta infondatezza e di rilevanza della questione di legittimità costituzionale dedotte in ricorso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'A.O. Riuniti Ancona, della Regione Marche, dell'A.N.P.A.S. - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, della Pubblica Assistenza Avis Montemarciano e dell'Associazione della Croce Rossa Italiana - Odv;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, la cooperativa sociale ricorrente chiede l'annullamento della procedura per manifestazione d'interesse Servizi di trasporto in emergenza o urgenza e S.T.E.N. ai sensi dell'art. 10 bis Legge Regione Marche n. 36/1998 e, in particolare, del suo provvedimento di esclusione, oltre a numerosi atti presupposti e conseguenti.

Il ricorso è affidato a due ordini di censure.

Con i primi due motivi di ricorso, la ricorrente chiede l'integrale annullamento dei provvedimenti impugnati in quanto nel bando vi sarebbe un'illegittima commistione tra i servizi di trasporto sanitario urgente e non urgente (programmato).

Con un secondo ordine di censure, la ricorrente afferma l'illegittimità degli atti impugnati e, conseguentemente, della sua esclusione dalla procedura in quanto riservano il convenzionamento diretto e quindi l'ammissione alla procedura in via prioritaria alle sole associazioni di volontariato, escludendo e non ammettendo altre organizzazioni senza scopo di lucro, quali le cooperative sociali come la ricorrente.

Si sono costituiti l'A.O. Riuniti Ancona e la Regione Marche, nonché le controinteressate A.N.P.A.S. - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, della Pubblica Assistenza, Avis Montemarciano e Associazione della Croce Rossa Italiana – Odv.

Con ordinanza n. 342 del 2021, l'istanza cautelare è stata respinta con la seguente motivazione “Rilevata la necessità di definizione delle cause C-213/21 e C-214/21, attualmente pendenti di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea; Ritenuto, con riguardo alla pendenza delle cause suddette e alla luce del carattere aperto della convenzione, che non sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare con riferimento alla richiesta ammissione con riserva della ricorrente; Ritenuto, con riguardo alle censure relative all'illegittima commistione dei servizi di trasporto di emergenza e non, che le stesse debbano esse oggetto di approfondimento in sede di merito”.

Con ordinanza n. 109 del 2022 la Sezione III del Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare.

Il ricorso è stato successivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 23 febbraio 2022.

Con sentenza non definitiva n. 219 del 2022, il Tribunale, superate le eccezioni preliminari, respingeva il ricorso limitatamente al primo ordine di censure. Con riguardo alle altre censure il Tribunale disponeva la sospensione del giudizio nell'attesa che la Corte di Giustizia UE si pronunciasse sulle cause pregiudiziali riunite C-213/21 e C-214/21 per le questioni pregiudiziali sollevate dal Consiglio di Stato con le ordinanze nn. 536/21 e 1797/21, relative alla compatibilità dell'art. 10, lett. h), della direttiva n. 2014/24 UE – e con esso il “considerando” 28 di tale direttiva – con una normativa nazionale (nel caso in esame l'analoga norma regionale l'art.10 bis, c. 4, Legge Regione Marche n. 36 del 1998) a che preveda che i servizi di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza possano essere affidati tramite convenzionamento, in via prioritaria, alle sole organizzazioni di volontariato senza contemplare, tra i

possibili affidatari, le altre organizzazioni prive di scopo di lucro e, più specificamente, le cooperative sociali, quali imprese sociali non aventi finalità lucrative, sia pregiudiziale alla trattazione delle censure contenute nella seconda parte ricorso.

Con sentenza n. 8309 del 2022 la sentenza di questo Tar n. 219 del 2022 è stata confermata in appello dalla VI sezione del Consiglio di Stato.

Il ricorso è stato successivamente riassunto seguito della pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia UE, 7 luglio 2022, C-213/21 e C-214/21, la quale ha concluso che «L'articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza possano essere attribuiti mediante convenzione, in via prioritaria, soltanto a organizzazioni di volontariato e non a cooperative sociali che possono distribuire ai soci ristorni correlati alle loro attività».

Con le memorie successive, la ricorrente ha ampliato e specificato le censure formulate nel ricorso introduttivo e non definite con la sentenza non definitiva n. 219 del 2022. In particolare, con riguardo alla citata sentenza CGUE del 7 luglio 2022 sostiene che la stessa non avrebbe valutato correttamente la natura dei “ristorni”, ben diversi dai dividendi e attinenti allo scopo mutualistico. Alla luce di ciò chiede al Tar di sollevare una nuova questione pregiudiziale per stabilire se l'art. 66 del Reg. (CE) 22 luglio 2003, n. 1435/2003/CE Regolamento del Consiglio relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE), il considerando 28 e l'art. 10 lett h) della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, ostino alla normativa regionale già citata.

Inoltre ribadisce l'incostituzionalità del già citato art. 10 bis, c. 4, lett. a, L.R. Marche n. 36/199, per violazione degli articoli 1, 3, 4, 10, 35, 45, 97, 117 e 118 della costituzione.

La Regione Marche e le controinteressate A.N.P.A.S. - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze e Associazione della Croce Rossa Italiana hanno ulteriormente controdedotto alle memorie della ricorrente,

Alla pubblica udienza dell'8 febbraio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Il ricorso, per la parte non decisa con la sentenza non definitiva di questo Tar n. 219 del 2022, va respinto.

1.1 In primo luogo, non sussistono i presupposti per un nuovo rinvio alla Corte di Giustizia nei termini affermati dalla ricorrente nelle memorie successive alla sentenza CGUE 7 luglio 2022. In particolare, la sentenza citata osserva, tra l'altro, che "Dalle considerazioni che precedono discende che, qualora i membri di un'associazione o di un'organizzazione possano ottenere un utile, anche indiretto, correlato alle attività di tale associazione o di tale organizzazione, detta associazione o detta organizzazione non può rientrare nell'ambito di applicazione dell'eccezione prevista all'articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24". Sul punto, il Collegio nota come recentissima giurisprudenza del Consiglio di Stato abbia ribadito, con ampi riferimenti alla prevalente giurisprudenza in materia, la tesi della non equiparabilità tra organizzazioni di volontariato e cooperative sociali, basandosi sulla medesima distinzione. In particolare, si è ritenuta l'esistenza di radicali differenze esistenti tra le cooperative sociali e le organizzazioni di volontariato, in quanto le cooperative sociali sono enti che, sebbene senza scopi di lucro, si basano sulla cooperazione, e quindi, su una forma lavorativa comune rivolta a provocare un vantaggio economico a quanti fanno parte della cooperativa (Cons. Stato III, 3 maggio 2022 n. 3460 e ord. n. 5313 dell'11 settembre 2020); esse perseguono una finalità imprenditoriale, ancorché caratterizzata da scopo mutualistico, e ciò le differenzia dalle organizzazioni di volontariato. Per di più, l'art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) enfatizza, con riguardo alle "attività di interesse generale" elencate dalla stessa disposizione, la diversità delle cooperative sociali rispetto agli altri soggetti



appartenenti al cd. Terzo settore, stabilendo che le suddette attività vengono esercitate in via esclusiva o principale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, "dagli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali" (Cons. Stato n. 3460/022 cit.).

1.2 Ancora, nota la medesima giurisprudenza, le cooperative sociali sono caratterizzate da meccanismi di ristorno tra i soci, assimilabili alla ripartizione di utili. Secondo quanto stabilito a più riprese dalla Corte di Cassazione, infatti, tali ristorni "costituiscono uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico e hanno in comune con gli utili l'aleatorietà, in quanto la società potrà distribuire ristorni soltanto se la gestione mutualistica dell'impresa si è chiusa con una eccedenza dei ricavi rispetto ai costi" (Cass. Civ, 8 settembre 1999 n. 9513; Cass. Civ 22 maggio 2015 n. 10641. Cons. Stato 3460/2022 cit.).

1.3 Come nota una recente sentenza riguardante un caso analogo (Tar Umbria 27 ottobre 2022 n. 775, non ancora definitiva), già prima della citata pronuncia della CGUE si escludeva la sussistenza di un contrasto tra norma nazionale e norma eurounitaria direttamente applicabile, evidenziando che il considerando 28 e l'art. 10, lett. h, della direttiva 24/2014/UE si limitano ad escludere dall'ambito di applicazione del diritto comunitario in materia di appalti gli affidamenti relativi allo specifico settore in esame effettuati in favore delle organizzazioni senza scopo di lucro.

1.4 Anche qualora si ritenesse di poter ricomprendere, in tale ultima nozione, le cooperative sociali, la direttiva comunitaria, proprio perché esclude la fattispecie dal suo campo di applicazione, non è in grado di incidere sul potere discrezionale in capo al legislatore, tanto nazionale che regionale, di disciplinare autonomamente la fattispecie medesima, eventualmente limitando, come nel caso di specie, i destinatari dell'affidamento alle sole organizzazioni di volontariato con esclusione delle cooperative sociali (Tar Veneto 28 dicembre 2020, n. 1320). In altri termini, con la Direttiva UE

2014/24, considerando 28 ed art. 10 lett. h), il legislatore europeo non ha imposto agli Stati membri di equiparare organizzazioni di volontariato e società cooperative in materia di affidamento di determinati servizi (in particolare, di quelli relativi ad emergenze di tipo sanitario), ma ha semplicemente sottratto tali enti dal suo “fuoco” di interesse. (Tar Lombardia Milano 16 febbraio 2021, n. 430, Tar Umbria 775/2022 cit.).

1.5 Alla luce di quanto sopra e alle differenze strutturali tra i modelli sopracitati non sussistono i presupposti per riformulare il quesito nei termini richiesti dalla ricorrente, cioè “se l’art. 66 del Reg. (CE) 22 luglio 2003, n. 1435/2003/CE Regolamento del Consiglio relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE), il considerando 28 e l’art. 10 lett h) della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 ostino ad una normativa interna, quale l’art. 10 bis, c. 4, lett. a, L.R. Marche n. 36/1998 e s.m.i., e sue disposizioni applicative, e/o occorrendo quale l’art. 57 D.Lgs. 117/2017, per cui sia possibile effettuare un convenzionamento diretto dei servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza riservato alle sole Associazioni di Volontariato o CRI, quali le associazioni di volontariato senza scopo di lucro, e non anche ad altre organizzazioni senza scopo di lucro, quali le cooperative sociali di diritto italiano, come la ricorrente, ivi comprese le cooperative sociali che gestiscono la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 3, comma 2, bis D.Lgs 112 del 2017, analogamente a quanto previsto dall’art. 66 del Reg. (CE) 22/07/2003, n. 1435/2003/CE e\o che nel caso concreto non corrispondono ristorni ai soci”.

2 Parte ricorrente solleva altresì l’eccezione di incostituzionalità della normativa regionale e, occorrendo, statale, laddove riservano alle associazioni di volontariato o alla CRI (non contemplando e non equiparando ad esse le cooperative quali organizzazioni senza scopo di lucro) le convenzioni ivi previste, per violazione per violazione degli articoli 1, 3, 4, 10, 35, 45, 97, 117 e 118 della Costituzione. Si ribadisce sul punto che il Consiglio di Stato ha affermato più volte la presenza di differenze strutturali tra organizzazioni di

volontariato e cooperative sociali, proprio basate sulla presenza del meccanismo dei ristorni (Cons. Stato 3460/2022, cit. e la giurisprudenza ivi citata.).

2.1 Per il resto, il Collegio condivide totalmente le argomentazioni con cui il Tar Umbria, nella già citata sentenza n. 775/2022, ha respinto l'analoga eccezione formulata nei confronti della legge Regione Umbria n. 11 del 2015 e dell'art. 57 del D.Lgs n. 117 del 2017. Non appaiono quindi ravvisabili, nella scelta del legislatore di riservare la selezione di cui all'art. 57 D.Lgs. n. 117 del 2017 alle sole organizzazioni di volontariato, le lamentate violazioni del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto il differente trattamento delle cooperative sociali rispetto alle organizzazioni di volontariato risulta ragionevolmente fondato sulla scorta della diversità funzionale e organizzativa tra le due tipologie di enti. Infatti, le organizzazioni di volontariato hanno come scopo la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini, senza scopo di lucro, mentre le cooperative sociali si basano sulla cooperazione e, quindi, su una forma lavorativa comune rivolta a provocare un vantaggio economico a coloro che fanno parte della cooperativa stessa, sicché solo l'organizzazione di volontariato non persegue, neppure in modo indiretto, un vantaggio economico per i suoi associati (Tar Umbria 775/2022 cit. e giurisprudenza ivi citata). La riserva dell'affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario in emergenza alle sole organizzazioni di volontariato, pertanto, non può dirsi né irragionevole, né lesivo della posizione giuridica della cooperativa sociale e dei propri lavoratori.

2.2 La normativa contestata non ha neanche indirettamente la finalità di discriminare o subordinare la tutela del lavoro nella forma cooperativa rispetto alla legittima tutela del volontariato, limitandosi ad individuare nelle associazioni di volontariato lo "strumento naturale" per garantire l'espletamento di un servizio di interesse generale "in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà", decisiva, in ordine al rispetto degli altri parametri costituzionali

invocati, è la considerazione della complessiva ragionevolezza del sistema adottato dal legislatore, in rapporto al differente trattamento riservato alle cooperative sociali e alle organizzazioni di volontariato, alla luce della già richiamata diversità funzionale e organizzativa tra le due tipologie di enti. Come detto, soltanto l'organizzazione di volontariato non persegue, neppure in modo indiretto, un vantaggio economico per i suoi associati; la comune assenza dello scopo di lucro tra le due categorie di enti perde dunque di rilievo dinanzi al fatto che le cooperative sociali, a differenza delle associazioni di volontariato, si basano su una forma lavorativa comune (la cooperazione, appunto), rivolta a provocare un vantaggio economico a coloro che ne fanno parte, e dunque per loro natura perseguono una finalità (anche) imprenditoriale e non di mera promozione umana e integrazione sociale dei cittadini (ancora Tar Umbria 775/2022 e giurisprudenza ivi citata, nonché la più volte citata Cons. Stato n. 3460/2022). Tale differenziazione è confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 12 marzo 2022, ampiamente citata nella condivisibile decisione del Tar Marche n. 775/2000.

3 Per quanto sopra il ricorso, non definita con la sentenza parziale n. 219 del 2022, va respinto.

3.1 La complessità della questione, che ha portato a un pronunciamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe per la parte non definita con la sentenza parziale n. 219 del 2022, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Tommaso Capitano, Consigliere

Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giovanni Ruiu**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Daniele**

IL SEGRETARIO